



INFORMATIVA

IL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019 - «DECRETO CRESCITA»

* PRINCIPALI DISPOSIZIONI *

19 luglio 2019

RIFERIMENTO NORMATIVO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Art.1	Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi	L'art.1 del dl 30 aprile 2019, n.34 (di seguito Decreto Crescita), ha reintrodotto i super-ammortamenti per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (o nel cd. termine lungo del 30 giugno 2020 a determinate condizioni), con alcune rettifiche rispetto alla disciplina precedente. La nuova disciplina non ha modificato l'ambito oggettivo rispetto alla precedente versione dell'agevolazione ma, rispetto al passato, ha fissato un tetto massimo agli investimenti agevolabili, pari a 2,5 milioni di euro. Possono beneficiare dell'agevolazione, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di riferimento e del regime di contabilità adottato i soggetti titolari di reddito d'impresa - comprese le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - e gli esercenti arti e professioni. Per quanto riguarda l'ambito temporale, l'art.1 del Decreto Crescita, dispone che risultano agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, nel caso in cui il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione. Inoltre, con una disposizione di chiusura, l'art.1 del dl 30 aprile 2019, n.34, richiama espressamente l'art.1 commi 93 e 97 della l 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità), disponendo che: restano esclusi dal regime in esame gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento.
Art.2	Revisione mini-Ires	L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'aliquota ordinaria Ires da applicare sulla quota di reddito corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. Si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, ai sensi dell'art.2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione quali, ad esempio, la riserva da utili su cambi, le riserve da

		<p>rivalutazione straordinarie di beni, etc. La norma precisa che rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. È prevista, inoltre, la possibilità, in relazione a ciascun periodo di imposta, di riportare a nuovo l'eccedenza di utili agevolabili accantonati a riserva. In tal modo, quindi, il beneficio viene conservato nel tempo e l'eccedenza potrà divenire potenzialmente "agevolabile" negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.</p> <p>La riduzione dell'aliquota Ires è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti "solari"); - 21,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti "solari"); - 21 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti "solari"); - 20,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti "solari"); - 20 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti "solari"). <p>Possono usufruire dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir; - società che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale; - soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art.115 del Tuir; - gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purchè in contabilità ordinaria. <p>La tassazione agevolata in esame è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regimi forfetari di determinazione del reddito; - regimi di riduzione dell'aliquota Ires di cui all'art.6 del dpr 601/1973. <p>Le disposizioni attuative della nuova versione dell'agevolazione saranno stabilite con apposito decreto entro da emanare entro il 27 settembre 2019.</p>
<p>Art.3</p>	<p>Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale unica dalle imposte sui redditi</p>	<p>È stata elevata, in modo progressivo, a partire dal periodo di imposta 2019 "solare", la misura di deducibilità parziale dalle imposte sui redditi (nella specie reddito d'impresa e di lavoro autonomo), dell'Imu assolta in relazione agli immobili strumentali, di cui all'art.14 del dlgs del 14 marzo 2011, n.23, fino a prevederne la deducibilità integrale dal periodo di imposta 2023 "solare". Resta invece ferma l'integrale indeducibilità dell'Imu dalla base imponibile Irap. Nello specifico, la percentuale di deducibilità dell'Imu dai redditi d'impresa è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti "solari"); - 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti "solari"); - 70 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti "solari"); - 100 per cento dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti "solari"). <p>Per il periodo d'imposta 2018 rimane invece valida la percentuale di deducibilità del 20 per cento.</p>
<p>Art.4</p>	<p>Modifiche alla disciplina del <i>patent box</i></p>	<p>L'art.4 del Decreto Crescita, introduce una nuova procedura di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo o dalla concessione in uso di taluni beni immateriali (cd. <i>patent box</i>). La citata procedura, consente ai titolari di reddito d'impresa di autodeterminare il proprio reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate (cd. <i>ruling</i>). La disposizione prevede che vengano indicate le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, da emanare entro il 27 settembre 2019. Tale opzione, esercitabile a decorrere dal 2019, consente ai contribuenti di determinare autonomamente il beneficio, posticipando la fase di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre previsto l'obbligo nel caso di esercizio dell'opzione, di ripartire la variazione in diminuzione del reddito agevolabile in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione Ires ed Irap nel periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione e nei 2 successivi.</p>

		<p>In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo in esame, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per dichiarazione infedele di cui all'art.1, comma 2, dlgs 18 dicembre 1997, n.471 (dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato), non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione.</p> <p>Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche in caso di attivazione della procedura di <i>ruling</i> prevista dall'art. 31-ter dpr 29 settembre 1973, n.600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.</p>
Art.4-bis, comma 2	Proroga a regime dei termini di presentazione telematica delle dichiarazioni	<p>L'art.4-bis, comma 2 del Decreto Crescita modifica l'art.2 del dpr 22 luglio 1998 n.322, prorogando il termine per la presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari". Il nuovo termine per la presentazione telematica dei modelli citati si applicherà a regime per tutti i contribuenti. Il nuovo termine decorre già per i modelli Redditi 2019 e Irap 2019 (periodo d'imposta 2018) che dovranno, quindi, essere presentati in via telematica entro il 2 dicembre 2019 (atteso che il 30 novembre è sabato).</p>
Art.4-decies	Norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale	<p>L'art.4-decies, introdotto in sede di esame presso la Camera, estende l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa. A tal fine, è introdotto nel dlgs 18 dicembre 1997, n.472, il nuovo art.13-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'art.13-bis, reca una norma interpretativa (con efficacia dunque retroattiva), ai sensi della quale il ravvedimento operoso si perfeziona anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.</p>
Art.5	Rientro cervelli	<p>L'art.5 del Decreto Crescita convertito, ha apportato modifiche a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regime degli impatriati, disciplinato dall'art.16 dlgs n.147 del 2015; - le disposizioni di favore per il rientro di ricercatori e docenti ex art.44 dl n.78 del 2010. <p>Le modifiche apportate al regime degli impatriati di cui all'art.16 dlgs n.147 del 2015, riguardano i requisiti per l'accesso al regime, la determinazione e la durata dell'agevolazione. I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono infatti, soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti al trasferimento; - tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; - l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia. <p>Possono inoltre, accedere all'agevolazione anche i cittadini non iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire) rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Per gli italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, può trovare applicazione l'agevolazione fiscale in presenza di specifiche condizioni. I redditi prodotti in Italia dai lavoratori in possesso dei requisiti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare. Si estende, inoltre, l'agevolazione anche ad altre tipologie di redditi e ai soggetti che avviano una attività di impresa in Italia. I suddetti redditi sono imponibili, invece, al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, in particolare nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.</p> <p>I redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e per espressa previsione non si applica la riduzione al 10 per cento dell'imponibile, né in caso di trasferimento nel Mezzogiorno, né in altri casi particolari. Viene, inoltre previsto che l'esercizio dell'opzione per il</p>

		<p>regime agevolato comporta il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per cento della base imponibile. L'agevolazione è applicabile per un periodo di 5 periodi d'imposta, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Tuttavia, l'agevolazione può trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d'imposta, con imponibile al 50 o al 10 per cento, al verificarsi di alcune specifiche condizioni.</p> <p>La disciplina dei ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia è stata anch'essa oggetto di modifiche dal Decreto Crescita; quest'ultime riguardano la durata dell'agevolazione, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si eleva da 4 a 6 anni la durata del regime agevolato; - si prolunga la durata del regime agevolato a 8, 11 e 13 anni sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, in presenza di specifiche condizioni. <p>È previsto, inoltre, l'accesso alle agevolazioni fiscali ai docenti e ricercatori residenti all'estero non iscritti all'Aire che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i due periodi d'imposta precedenti il trasferimento.</p> <p>Le modifiche si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020.</p>
Art.5-bis	Modifiche all'art.24-ter del Tuir - pensioni estere	<p>In sede di conversione in legge del Decreto Crescita, è stato introdotto l'art 5-bis, che apporta modifiche al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, in particolare nei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia di cui all'art.24-ter del Tuir. Le modifiche intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'eliminazione dal regime agevolato dei redditi percepiti da fonte estera, con la conseguenza che rimangono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'art.165 del Tuir; - sul prolungamento del regime agevolato da 5 a 9 periodi d'imposta; - sulla validità dell'opzione nel tempo. Resta, infatti, ferma la possibilità per il contribuente di revocare l'opzione per il regime agevolato; in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. <p>Gli effetti dell'opzione non si producono nel caso in cui si accerti l'insussistenza dei requisiti oppure i medesimi effetti cessano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al venir meno degli stessi requisiti; - in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. <p>La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p>
Art.6, comma 3-bis	Efficacia retroattiva dell'Iva addebitata in eccesso	<p>Viene introdotta l'applicabilità alle fattispecie anteriori al 1° gennaio 2018 della previsione normativa di cui all'art.6, comma 6, del dlgs n.471 del 1997. Tale ultima disposizione normativa stabilisce che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del dpr n. 633 del 1972, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>

<p>Art.10</p>	<p>Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico</p>	<p>È stato introdotto un nuovo meccanismo di trasferimento delle detrazioni fiscali concernenti gli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e quelli antisismici (sismabonus). In sede di conversione è stata prevista la facoltà per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere, a sua volta, il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È però esclusa la possibilità da parte di questi ultimi di cedere ulteriormente il credito d'imposta. Inoltre, rimane in ogni caso esclusa la facoltà di cessione di detta agevolazione ad istituti di credito e a intermediari finanziari. A ciò si aggiunge che il contribuente, in alternativa alle detrazioni di cui sopra, può beneficiare per un contributo di pari ammontare, di uno sconto sul corrispettivo dovuto. Nello specifico, al fornitore che ha effettuato gli interventi verrà rimborsato lo sconto praticato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>Aggregazioni d'impres</p>	<p>Viene introdotto il cd. bonus aggregazioni il quale, avendo come presupposto la realizzazione di un'aggregazione aziendale mediante fusione, scissione o conferimento d'azienda, riconosce fiscalmente, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, il maggior valore contabile che viene iscritti nell'attivo a titolo di avviamento o a titolo di beni strumentali materiali ed immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla società incorporante o risultante dalla fusione, o dalla società beneficiaria della scissione, per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio, non da annullamento; - dalla società conferitaria, per effetto dell'iscrizione dell'azienda conferita sulla base di valori contabili maggiori di quelli con cui risultava iscritta nella contabilità del conferente. <p>Le misura agevolativa in esame costituisce una deroga al principio di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie e potrà essere applicata alle aggregazioni aziendali effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2020; - mediante operazioni di fusione o scissione da cui risulti uno dei soggetti di cui all'art.73 del Tuir; - mediante conferimenti d'azienda effettuati ai sensi dell'art.176 del Tuir. <p>Inoltre, per poter applicare tale agevolazione è necessario che le imprese partecipanti alle citate operazioni di aggregazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano operative da almeno due anni; - non facciano parte dello stesso gruppo societario. <p>Tali condizioni devono sussistere ininterrottamente dai due anni precedenti l'operazione.</p> <p>Si precisa che il maggior valore attribuito ai beni ai sensi della disciplina in esame è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.</p> <p>È prevista la decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettui ulteriori operazioni straordinarie o - ceda i beni iscritti o rivalutati nei primi quattro periodi d'imposta successivi all'effettuazione dell'operazione di aggregazione, <p>fatta salva la possibilità di presentare interpello disapplicativo ai sensi dell'art.11, comma 2, legge 212/2000.</p> <p>Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica uno dei presupposti della decadenza, la società sarà tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti ai sensi della citata agevolazione. Sulle maggiori imposte così determinate non sono dovute sanzioni e interessi.</p>

<p>Art.11-bis</p>	<p>Estensione del regime del cd. realizzo controllato</p>	<p>Viene introdotto il nuovo comma 2-<i>bis</i> all'art.177 del Tuir, ai sensi del quale, se la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, si applica comunque il regime del cd. realizzo controllato, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati; - le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cd. <i>holding</i>), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Relativamente al conferente, esse si determinano tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. <p>Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'esenzione delle plusvalenze di cui all'art.87 del Tuir (<i>participation exemption</i>), la condizione dell'ininterrotto possesso decorre dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite tramite l'applicazione del suddetto regime, in luogo del dodicesimo. Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.</p>
<p>Art.12</p>	<p>Fatturazione elettronica con San Marino</p>	<p>Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze n.305 del 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.</p>
<p>Art.12-ter</p>	<p>Nuovi termini per l'emissione della fattura elettronica</p>	<p>A decorrere dal 1° luglio 2019, viene introdotta la possibilità di emettere fattura entro 12 giorni (in luogo dei precedenti 10) dalla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi (come determinata ai sensi dell'art.6 del dpr n.633 del 1972).</p>
<p>Art.12-quater</p>	<p>Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva</p>	<p>Viene previsto che la Comunicazione dei dati relativa al quarto trimestre possa, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in questo caso, deve essere trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>In assenza di disposizioni contrarie, si ritiene che la nuova modalità di presentazione sia applicabile a partire dalla Comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.</p> <p>Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p>
<p>Art.12-quinquies</p>	<p>Novità in materia di trasmissione dei corrispettivi</p>	<p>Viene esteso da 5 a 12 giorni il termine di trasmissione dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che, in quanto esercenti attività di commercio al minuto o attività assimilata, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i relativi dati all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° luglio 2019 (soggetti passivi IVA con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 Euro) o - 1° gennaio 2020 (generalità di soggetti passivi che effettuano operazioni al minuto o assimilate). <p>Resta invariato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il termine giornaliero di memorizzazione dei corrispettivi; - il termine di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.

		<p>Sotto il profilo sanzionatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso; - in caso di quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio si incorre nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. <p>Nei primi 6 mesi di vigenza del suddetto obbligo di memorizzazione e trasmissione, le sanzioni di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui i dati oggetto dell'obbligo vengano comunque inviati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
Art.12-sexies	Cedibilità dei crediti Iva trimestrali	<p>Per i soggetti passivi IVA viene introdotta la possibilità di cedere i crediti Iva maturati trimestralmente.</p> <p>La cedibilità dei crediti in esame è subordinata al possesso dei requisiti necessari per la richiesta di rimborso infrannuale ex art.38-bis del dpr n.633 del 1972.</p> <p>Tale nuova disposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>
Art.12-septies	Semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento	<p>In virtù delle modifiche apportate all'art.1, comma 1, lett. c) del dl n.746/1983, in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione che, redatta in conformità al modello adottato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene trasmessa telematicamente all'Agenzia, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione; - la dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni; - gli estremi del suddetto protocollo di ricezione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero nella dichiarazione doganale presentata dall'importatore; <p>Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.</p> <p>A seguito dell'abrogazione del secondo comma del citato art.1, gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sono più obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento; - ad annotare le dichiarazioni d'intento in appositi registri e conservarle ai dell'art.39 del dpr 633/1972. <p>Non è più previsto nella dichiarazione IVA (quadro VI) il riepilogo, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute.</p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, per il cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta (che comunque andrà versata) in luogo della previgente sanzione in misura fissa variabile da 250 a 2.500 Euro.</p> <p>Le modalità operative per l'attuazione delle modifiche sopra citate verranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni decorrenti da 29 giugno 2019.</p>
Art.12-novies	Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate verificherà che le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio rechino, ove previsto in base alla natura dell'operazione, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo. In assenza di tale annotazione, l'Amministrazione finanziaria provvederà automaticamente a integrare il documento, determinando il corretto importo del debito del soggetto passivo.</p>

		<p>Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta di bollo resa nota al soggetto passivo dall'Agenzia delle Entrate comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.</p> <p>Le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni verranno adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
Art.13	Vendite di beni facilitate da piattaforme digitali	<p>I soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi</p> <ul style="list-style-type: none"> - le vendite a distanza di beni importati o - le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea <p>sono obbligati a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo i termini e le modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica; - la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. <p>Oltre alla definizione delle modalità di invio, il citato Provvedimento disciplinerà anche i termini di invio.</p> <p>Il soggetto passivo di cui sopra è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.</p>
Art.13, comma 4	Piattaforme che disciplinano le vendite di prodotti elettronici	<p>Viene rinviata dal 13 febbraio 2019 al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art.11-<i>bis</i>, commi da 11 a 15 del dl n.135 del 2018, le quali prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le cessioni di telefoni cellulari, <i>console</i> da gioco, tablet, PC e <i>laptop</i> rispettano specifiche condizioni e sono facilitate da una piattaforma elettronica, i relativi beni si considerano ricevuti e ceduti dal soggetto che ha facilitato l'operazione tramite la piattaforma stessa; - le piattaforme che hanno facilitato le suddette vendite a distanza sono tenute a conservare per 10 anni i documenti relativi alle medesime operazioni e, ove richiesto, a metterle a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. <p>Viene inoltre previsto che, qualora le piattaforme <i>online</i> abbiano facilitato le vendite <i>online</i> di cui al citato art.11 nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 ed il 1° maggio 2019 (periodo di entrata in vigore del Decreto Crescita), le stesse dovranno trasmettere i dati delle suddette operazioni secondo le modalità e i termini definiti dal provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, al quale è rimandata tutta la disciplina dei termini e delle modalità di invio dei dati oggetto dell'obbligo comunicativo.</p>
Art.16	Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante	<p>L'art.16 del dl 30 aprile 2019, n.34 prevede che il credito d'imposta a favore di esercenti attività di distribuzione di carburanti, in misura pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese, spetta - in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamento di carburanti e di altri beni - solo per la quota parte delle commissioni, calcolata sulla base del rapporto tra il volume d'affari derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari complessivo.</p>
Art.16 bis, commi 1-3	Riapertura dei termini in materia di pacificazione fiscale	<p>L'art.16-<i>bis</i>, comma 1 del Decreto Crescita, riapre i termini (originariamente fissati al 30 aprile 2019) per aderire alla cd. rottamazione-<i>ter</i> di cui all'art. 3 del dl 23 ottobre 2019, n.119.</p> <p>Come è noto, il citato decreto ha introdotto una sanatoria per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi, nonché, per gli avvisi di debito</p>

		<p>inerenti a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, offrendo a chi vi aderisce lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. In sintesi, entro il 31 luglio p.v. i debitori potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare le domande eventualmente già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti istanze depositate; - presentare domane nuove; - definire i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (dovute per la precedente definizione agevolata per l'anno 2017) che possono essere definite in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (termine così prorogato da quello originario del 31 luglio 2019) ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento (da versare entro il 30 novembre 2019) e, le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni dal 2020 al 2021. In caso di pagamento rateale, inoltre, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. <p>A seguito della riapertura dei termini, anche coloro che hanno presentato la domanda di definizione agevolata dei ruoli prevista dall'art.6 del dl 22 ottobre 2016, n.193 (e/o dall'art.1 del dl 16 ottobre 2017, n.148), il cui termine scadeva il 15 maggio 2018, possono beneficiare di tale dilazione temporale purché non abbiano eseguito l'integrale pagamento di quanto dovuto per la rottamazione delle cartelle. Rientrano nella definizione agevolata anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di debito Inps di cui agli artt.29 e 30 del dl 31 maggio 2010, n.78. Si segnala, inoltre, che il pagamento della prima rata o dell'intera somma in un'unica soluzione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Sugli importi eventualmente dilazionati sono dovuti i seguenti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019 per i ruoli oggetto della rottamazione (mentre per le istanze presentate entro il 31 luglio 2019 la decorrenza dell'interesse sarà dal 1° dicembre 2019); - nella misura dello 0,3 per cento annuo, calcolati a partire dal 1° agosto 2019, per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 che hanno effettuato i versamenti entro il 7 dicembre 2018. <p>La lettera b) del terzo comma dell'art.16-bis del Decreto Crescita dispone, infine, che la posticipazione del termine di presentazione della domanda al 31 luglio 2019 non si applica alla definizione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risorse proprie tradizionali di cui all'art.2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (es. i dazi della tariffa doganale comune); - l'Iva riscossa all'importazione.
<p>Art.26-bis</p>	<p>Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi</p>	<p>Sono state introdotte misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di crediti d'imposta, per favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. In particolare, viene previsto che l'impresa venditrice di merci con imballaggio può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo di imballaggio esposto in fattura, all'atto di riconsegna dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. Nell'eventualità di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta nella misura del doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi. Il limite di fruizione del credito è di 10.000 Euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, di 10 milioni di euro annui per il 2020. Detto credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap; - non è soggetto al limite di utilizzabilità annuale (pari a 250.000 Euro) dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

		<ul style="list-style-type: none"> - è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente. Le disposizioni attuative della nuova versione dell'agevolazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.26-ter	Agevolazione fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	<p>Sono state introdotte misure agevolative, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. In particolare, viene riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riutilizzo di semilavorati o di prodotti finiti; - compost derivante dal trattamento della frazione organica differenziata di rifiuti. <p>Ai soggetti passivi (soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo) che acquistano detti beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di Euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, dal momento che, in caso contrario, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di 5.000 Euro per ciascun beneficiario. Viene anticipato dal venditore di beni sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, che gli verrà rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo.</p>
Art.27	Società di investimento semplice - Sis	<p>L'art.27 del Decreto Crescita ha introdotto nell'ordinamento un nuovo veicolo di investimento societario finalizzato alla gestione collettiva del risparmio, ossia la società di investimento semplice (Sis) costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf). La Sis deve presentare alcune caratteristiche: 1) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto; 2) il patrimonio netto non deve eccedere i 25 milioni di euro; 3) il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le SpA (50.000 euro); 4) l'oggetto "esclusivo", così come risultante dallo statuto sociale, deve essere l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività; 5) la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo. Si prevede l'applicazione di una disciplina semplificata rispetto a quella applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi, più precisamente, il comma 2 dell'art.27 stabilisce che le Sis non applicano le disposizioni attuative dell'art.6, commi 1, 2 e 2-bis del dlgs 24 febbraio 1998, n.58 (Tuf), che definisce i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza. Inoltre, la denominazione sociale della Sis deve contenere l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso" e, al fine di salvaguardare gli interessi degli investitori, adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.</p>
Art.35	Obblighi informativi circa le erogazioni pubbliche	<p>L'art.35 del Decreto Crescita ha riformulato la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche già contenuta nell'art.1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). In particolare, il Decreto Crescita, per sopperire alle difficoltà interpretative della vecchia norma, ha introdotto novità in ambito sostanziale e sistematico. L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in parola è rivolto a 3 categorie di destinatari suddivise come di seguito.</p>

		<p>Nella prima categoria rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e le associazioni presenti in almeno 5 Regioni; - i soggetti di cui all'art.137 del dlgs 6 settembre 2005, n.137, recante il codice del consumo, ovvero le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale; - le associazioni, le onlus e le fondazioni. <p>Nella seconda categoria rientrano le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al dlgs 25 luglio 1998, n.286.</p> <p>Nella terza categoria rientrano le imprese.</p> <p>I soggetti rientranti nella prima categoria che per brevità verranno definiti enti non commerciali (di seguito Ets), entro il 30 giugno di ogni anno (a differenza della formulazione originaria che prevedeva la data del 28 febbraio), sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti <i>internet</i> o analoghi portali digitali. Anche le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri di cui al dlgs 25 luglio 1998, n.286, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30 giugno di ogni anno (a differenza della formulazione originaria dell'art.1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n.124 che non indicava espressamente tali soggetti tra i destinatari degli obblighi di trasparenza). Con specifico riguardo, invece, alla terza categoria di soggetti si rende necessario distinguere tra le imprese tenute alla redazione della nota integrativa e le imprese che non sono soggette a quest'ultimo adempimento. L'art.1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n.124, stabilisce che i soggetti che esercitano le attività di cui all'art.2195 codice civile, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (ove esistente). La norma stabilisce, invece, che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno (in analogia a quanto previsto per gli Ets), mediante la pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, ovvero, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. In merito all'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa (sia per gli Ets sia per le imprese), questi ricomprendono: «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui ai commi 125 e 125-bis (relativamente agli Ets e alle cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (ai sensi dell'art.1, comma 127 della legge del 4 agosto 2017, n.124).</p>
<p>Art.49</p>	<p>Credito d'imposta per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali</p>	<p>Viene concesso un credito d'imposta alle imprese esistenti al 1° gennaio 2019, per l'esercizio attualmente in corso, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento di spazi espositivi, per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro, al fine di incentivare l'internazionalizzazione delle Pmi italiane. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del dlgs 9 luglio 1997, n.241.</p>

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it